



Alta Valle del Metauro
Unione Montana

REGOLAMENTO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazioni dei Consigli Comunali di:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - APECCHIO | n..... del..... |
| - BORGO PACE | n..... del..... |
| - FERMIGNANO | n..... del..... |
| - MERCATELLO SUL METAURO | n..... del..... |
| - PEGLIO | n..... del..... |
| - PIOBBICO | n..... del..... |
| - SANT'ANGELO IN VADO | n. 23 del 04.06.2024 |
| - URBANIA | n..... del..... |

Redatto a cura del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 10 del 14.05.2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana	1
Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	1
Art. 3 - Ambito di applicazione	1
Art. 4 - Utilizzo dello stemma comunale e concessione del patrocinio	1
TITOLO II – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO	2
Art. 5- Occupazione del suolo pubblico	2
Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci	2
Art. 7 - Collocamento di tavoli, sedie, e piante ornamentali sull'area pubblica	2
Art. 8 - Installazione di tende solari.....	3
Art. 9 - Vetrine	3
Art. 10 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi.....	3
Art. 11 - Commercio su aree pubbliche.....	3
Art. 12 - Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche	4
Art. 13 - Installazioni di chioschi ed edicole	4
Art. 14 - Divieto di gioco sul suolo pubblico	4
Art. 15 - Collocamento di condutture	4
Art. 16 - Occupazione per comizi e raccolta di firme	5
TITOLO III – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.....	5
Art. 17 - Disposizioni di carattere generale	5
Art. 18 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.....	5
Art. 19 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi	6
Art. 20 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.....	6
Art. 21 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	6
Art. 22 - Divieto di affissione abusiva e volantinaggio.....	6
Art. 23 - Trasporto di materiali di facile dispersione, di demolizioni e deposito di rottami e detriti.....	7
Art. 24 – Abbriciamento di materiali vegetalifuochi.....	7
Art. 25 - Divieto di utilizzo di acqua pubblica, di lavare e riparare veicoli e mezzi agricoli	8
Art. 26 - Divieto di esercizio dell'attività artigianale e industriale sul suolo pubblico	8
Art. 27 - Pulizia delle vetrine	8
Art. 28 - Divieto di segatura e spaccatura della legna	8
Art. 29 - Operazioni di svuotamento e spurgo di pozzi neri.....	8
Art. 30 - Manutenzione e taglio di alberi e vegetazione - pulizia delle superfici private	8
TITOLO IV - RIFIUTI.....	9
Art. 31 - Divieti ed obblighi.....	9
Art. 32 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.....	10
Art. 33 - Rifiuti cimiteriali	10

Art. 34 - Controlli	10
Art. 35 - Ispettori ambientali.....	10
TITOLO V – DISPOSIZIONI SUGLI ANIMALI.....	11
Art. 36 - Custodia, trasporto e detenzione di animali pericolosi.....	11
Art. 37- Collocazione di apiari.....	11
Art. 38 - Divieto di tenere animali nei centri abitati.....	12
Art. 39 - Disposizioni sui cani.....	12
Art. 40 - Disposizioni sui gatti	13
Art. 41 - Alimentazione animali randagi e volatili.....	13
TITOLO VI - EDIFICI.....	14
Art. 42 - Manutenzione degli edifici.....	14
Art. 43 - Divieto di imbrattare, scrivere e disegnare sui muri.....	14
Art. 44 - Collocamento di cartelli e iscrizioni	14
Art. 45 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	15
Art. 46 - Ornamento esterno dei fabbricati.....	15
Art.47- Installazione di parabole, antenne e cassette dei contatori.....	15
Art. 48 - Depositi in proprietà privata	15
Art. 49 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.....	16
Art. 50 - Spolveratura di panni e tappeti	16
TITOLO VII -SUOLO PUBBLICO.....	16
Art. 51 - Bestie macellate e trasporto carni.....	16
Art. 52 - Innaffiamento dei vasi di fiori.....	16
Art. 53 - Viali e giardini pubblici	17
Art. 54 - Vasche e fontane	17
Art. 55 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.....	17
Art. 56 - Bivacchi	17
Art. 57 - Divieto di campeggio libero.....	17
Art. 58 - Carovane di nomadi.....	18
Art. 59 - Recinzione di terreni	18
Art. 60 - Domanda e offerta di prestazioni sessuali.....	18
Art. 61 - Vendita di articoli erotici.....	18
TITOLO VIII - QUIETE PUBBLICA.....	19
Art. 62 - Inquinamento custico.....	19
Art. 63 - Esercizio di mestieri, arti e attività.....	19
Art. 64 - Utilizzo di avvisatori acustici e sirene	19
Art. 65 - Saracinesche	19
Art. 66 - Impianto di macchinari.....	19
Art. 67 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti, getto di cose.....	20
Art. 68 - Rumori nei locali pubblici e privati.....	20

Art. 69 - Uso di strumenti sonori	20
Art. 70 - Utilizzo di biliardini videogiochi e giochi all'esterno dei locali	20
Art. 71 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori	20
Art. 72 - Venditori e suonatori ambulanti	21
Art. 73 - Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie	21
Art. 74 - Divieto di giochi sul suolo pubblico	21
Art. 75 - Sale da ballo, cinematografi e ritrovi	21
Art. 76 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili	21
Art. 77 - Accattonaggio molesto	21
Art. 78 - Ubriachezza molesta	22
Art. 79 - Detenzione e consumo di bevande alcoliche	22
Art. 80 - Acquisto e consumo di sostanze stupefacenti in luogo pubblico	22
Art. 81 - Comportamenti vietati in luoghi pubblici	22
TITOLO VIII - SICUREZZA	22
Art. 82 - Installazione di gru a torre con braccio – aree di cantiere	22
Art. 83 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili Art.	23
Art. 84 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili	23
Art. 85 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	23
Art. 86 - Accatastamento di legna e di altro materiale nei cortili e scantinati	24
Art. 87 - Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	24
Art. 88 - Strumenti da taglio	24
Art. 89 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	25
Art. 90 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici	25
Art. 91 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione	25
Art. 92 - Emissione di polveri da cantieri edili	25
Art. 93 - Insegne, persiane, ringhiere, balconi e vetrate di finestre	25
Art. 94 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	25
Art. 95 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	26
TITOLO IX – MANIFESTAZIONE CON CORTEI	26
Art. 96 - Cortei funebri	26
Art. 97 - Processioni e manifestazioni	26
TITOLO X - SANZIONI	26
Art. 98 - Accertamento delle violazioni e sanzioni	26
Art.99 - Sanzioni	26
Art. 100 - Ufficio comoetente	27
Art. 101 - Sequestro e custodia di cose	28
Art. 102 - Sospensione delle licenze	28
Art. 103 - Entrata in vigore	28

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo i principi dettati dalla Costituzione, dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza e relativi regolamenti comunali, dalla legge sulla privacy e dagli statuti comunali.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella del decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della vita comunitaria.

Le norme del Regolamento Unico di Polizia Urbana, di seguito solo Regolamento, relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese anche a quelli privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

I controlli sul rispetto delle norme regolamentari sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive competenze. Gli appartenenti al Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale, di seguito solo Servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nelle serre agricole o luoghi dove si svolgono attività agricole, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia di reato all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica in tutte gli spazi ed aree pubbliche, nelle aree private ad uso pubblico e nei casi espressamente previsti dai singoli articoli, in area privata, nei territori dei Comuni associati al Servizio che sono: Apecchio, Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Urbana.

Art. 4 Utilizzo dello stemma comunale e concessione del patrocinio

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di servizi e uffici comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali, imprese o manifestazioni di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Il patrocinio del Comune può essere concesso, previa istanza degli interessati a quelle iniziative ritenute meritevoli, con atto deliberativo della Giunta comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 Occupazione del suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal presente Regolamento. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo 1° senza obbligo da parte del Comune concedente del rimborso della tassa relativa al periodo revocato. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

E' fatto obbligo al titolare della concessione, qualora l'occupazione del suolo pubblico si protraesse oltre la scadenza di inoltrare, almeno con cinque giorni di anticipo, istanza di rilascio di nuova concessione.

Art. 6 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico uso. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dal Servizio, il quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno a persone o cose od imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In caso di inosservanza l'autorità comunale potrà prevedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi. Le normative del presente articolo si applicano anche a tutte le operazioni compiute da veicoli muniti di cestello (traslochi, interventi edilizi ecc.).

Art. 7 Collocamento di tavoli, sedie, e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti e/o in prossimità degli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi solamente a nome del titolare o legale rappresentante della società, con riferimento all'autorizzazione commerciale o di pubblico esercizio relativa. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dalle norme sulla circolazione stradale. L'Amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

Art. 8 Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima dei marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20 e comunque l'oggetto massimo non dovrà essere superiore a mt. 1.50. Per quelle installate ai piani superiori, la sporgenza, dovrà essere limitata alla proiezione della superficie del terrazzo stesso. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi ove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale e comunque l'oggetto massimo non dovrà essere superiore a mt. 1,50. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte (come individuati nei vigenti piani urbanistici), è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse. Le installazioni di cui al presente articolo sono assoggettate al rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.

Art. 9 Vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modalità rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale a loro spese, rischio e pericolo. Le vetrine non potranno eccedere in sporgenza mt. 0,50.

Art. 10 Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo e spazio pubblico per esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi sono vietate.

Per le altre merci, le esposizioni sono subordinate alla concessione comunale che viene rilasciata ai sensi dello specifico regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 11 Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla vigente normativa regionale ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti previsti.

Art. 12

Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche

Ferme restando le prescrizioni della Legge di P.S., circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del Servizio relativo alla viabilità. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei competenti organi. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, suonatori, ambulanti ecc.), non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per tali attività, senza la prescritta autorizzazione.

Art. 13

Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo essere sempre sentito il parere del Servizio relativo alla viabilità. In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di mt. 25 dagli incroci e di mt. 15 dalle curve e lungo le stesse. La predetta concessione non potrà essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere. Per quanto riguarda la loro realizzazione tecnico/urbanistica si rinvia a quanto prescritto dalle norme del Regolamento edilizio comunale e saranno assoggettati ad idoneo titolo abilitativo.

Art. 14

Divieto di gioco sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito pedonale e/o veicolare, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art 15

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi. All'istanza di cui sopra dovrà essere allegata, qualora ne ricorrano le condizioni, l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale per la rottura del suolo pubblico. Si fa espresso rinvio alle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni,

per riparare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si sarà dato inizio ai lavori. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il servizio di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori, fatti salvi i casi di urgenza ed emergenza. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente, a spese dei proprietari. L'amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 16

Occupazione per comizi e raccolta di firme

L'autorizzazione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono le elezioni o referendum, è concessa dall'Amministrazione previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale e pedonale. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

TITOLO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 17

Disposizioni di carattere generale

Tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico o luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, in stato decoroso e sgombri da qualsiasi materiale. A tal fine è vietato deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbacee, frutta e qualsiasi tipo di rifiuto organico vegetale, materiali di demolizione, di rifiuto, parti vetuste di veicoli ed altri materiali ingombranti, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dal Codice della Strada, dalle leggi in materia ambientale, penale, di igiene, per l'abbandono di rifiuti ed il getto pericoloso di cose.

Art. 18

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano il suolo pubblico con tavoli sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

Tale obbligo è applicabile anche ai concessionari di occupazioni di aree pubbliche quali: ponteggiatori, aree di cantieri e simili.

Le operazioni di pulizia devono essere compiute in modo tale che i rifiuti derivanti siano raccolti e non riversati, anche in parte, attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

Art. 19

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura proveniente dalla propria attività lavorativa.

E' fatto obbligo agli operatori commerciali su aree pubbliche e agli esercenti di mestieri girovaghi, al termine delle operazioni di vendita, di rimuovere dal suolo pubblico qualsiasi rifiuto proveniente dalla propria attività lavorativa.

Art. 20

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro attività. Ogni esercente dovrà provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o area antistante il suo esercizio.

Art. 21

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento. E' fatto tassativo divieto a chiunque di depositare dentro i cassonetti della raccolta dei rifiuti sostanze e materiali maleodoranti o scarti di lavorazione di parti animali o vegetali che imputrescendo possano emanare fetore.

Durante e dopo le precipitazioni atmosferiche con accumulo di neve e grandine, acque meteoriche e fango è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di sgomberare dalle ore 08,00 alle ore 20,00 i marciapiedi fino alla larghezza di mt 2,00, in corrispondenza degli accessi.

Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili, dai terrazzi e dai tetti. L'Amministrazione comunale nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà autorizzare il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi pubblici e simili esistenti al piano terreno.

Art. 22

Divieto di affissione abusiva e volantinaggio

E' vietato sulle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, volantini od altri oggetti senza l'autorizzazione dell'ufficio pubblicità e affissioni. Non è consentito esporre od affiggere materiale pubblicitario su muri, alberi, recinzioni, ecc. e su spazi riservati alle pubbliche affissioni.

La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento.

Fa eccezione il cosiddetto "volantinaggio porta a porta" eseguito nelle cassette postali o con deposito del materiale negli esercizi pubblici (bar, negozi, mense, uffici ecc.), e la consegna di

materiale promozionale nelle mani dell'utenza.

Tale forma di volantaggio, finalizzata ad uso personale dell'interessato, non è assoggettabile ad imposta.

La pubblicità sonora non è consentita nel territorio del Comune salvo casi eccezionali da autorizzare, di volta in volta, e per tempi ed orari limitati.

Art. 23

Trasporto di materiali di facile dispersione, di demolizioni e deposito di rottami e detriti.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, segatura del legno, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato con veicoli atti al trasporto e comunque in modo tale da evitarne la dispersione sull'atmosfera e sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione, che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali il suolo pubblico è stato insudiciato ed occupato.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul suolo pubblico, privato aperto al pubblico, nonché privato in vista del pubblico.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. E' proibito gettare sulla pubblica via od in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno di cantieri, i materiali di demolizione od altro, che devono essere trasportati oppure convogliati in appositi tubi ad incastro, il cui estremo inferiore non deve risultare superiore ad altezza di mt. 2 dal piano di raccolta.

E' vietato transitare sulla pubblica via con mezzi agricoli, autocarri, mezzi per movimento terra ecc. che abbiano pneumatici o cingoli sporchi di terra o quant'altro imbratti il suolo pubblico.

Art. 24

Abbruciamento di materiale vegetale

Fatti salvi gli specifici divieti di accensione di fuochi in aree e periodi determinati, stabiliti dalle leggi dello Stato, dalle normative regionali per la tutela boschiva, dalla normativa ambientale e dai relativi provvedimenti attuativi comunali, è consentito abbruciare i residui vegetali in conformità alle disposizioni ambientali vigenti in pratica agronomica e al fine di non creare disagio o turbativa ai soggetti terzi.

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, accendere fuochi con sterpaglie, siepi, erba, vegetazione verde o secca (compresa quella delle scarpate), nonché dei materiali plastici e legnosi nei cantieri edili.

E' vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 52, comma 2°, del TULPS, ivi comprese le strade.

Nelle zone periferiche possono essere accesi fuochi ad una distanza non inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità tale da creare disturbo alle persone è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

L'accensione di falò, bracieri, barbecue e griglie è vietato su aree pubbliche mentre è

consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate purché il fumo prodotto non sia di disturbo per alcuno e non vi sia un evidente rischio di incendio.

Sono fatte salve le feste e sagre paesane e similari purché l'accensione avvenga in sicurezza e senza immettere fumo direttamente sulle aree private.

E' consentito l'abbruciamento di residui vegetali in assenza di vento rilevante e alla presenza di almeno una persona presente sul posto dal momento dell'accensione al completo spegnimento delle braci e ceneri residue.

Art. 25

Divieto di utilizzo di acqua pubblica, di lavare e riparare veicoli e mezzi agricoli sulle aree pubbliche.

Sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare e/o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli esclusivamente potabili.

E' proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico la lavatura dei veicoli ad uso privato, commerciale e agricolo.

Tale divieto è esteso alle aree private nei casi in cui detta operazione configuri un inquinamento ambientale. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni e/o manutenzioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 26

Divieto di esercizio dell'attività artigianale e industriale sul suolo pubblico

E' proibito lavorare sulle aree antistanti le porte dei magazzini, delle botteghe, case e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 27

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, le abitazioni ed i magazzini per eseguire la pulizia delle vetrine, porte, finestre ecc. è consentita senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale dei negozi, sino alle ore 9.30 del mattino successivo, in modo tale che dette operazioni non intralcino la circolazione e che rientrino nelle modalità previste dalle norme di sicurezza (D. Lgs n. 626/94).

Art. 28

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna, carteggiare infissi e simili. E' vietato il taglio di piante riconosciute protette dalla vigente legislazione regionale, anche di proprietà privata, senza apposita disposizione o ordinanza comunale. E' vietato carteggiare, verniciare a spruzzo gli infissi nella pubblica via. Qualora ciò venga fatto su proprietà privata evitare che le eventuali polveri o esalazioni siano di disturbo per alcuno.

Art. 29

Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese in regola con la normativa vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, non

pericolosi, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere liquidi e odori.

Art. 30

Manutenzione e taglio di alberi e vegetazione - pulizia delle superfici private

E' vietato il taglio delle piante, anche non protette che per localizzazione o tipologia rientrino nelle competenze del Comune. I proprietari che avessero necessità di tagliare dette piante dovranno presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio Tecnico comunale specificando i motivi. L'autorizzazione sarà subordinata alla sostituzione della pianta con un'essenza di tipo autoctono, stabilita dal Comune.

I proprietari di alberi impiantati in fregio alle strade pubbliche, private soggette a pubblico passaggio, marciapiedi, caseggiati, dovranno fare sì che gli stessi, in qualsiasi condizione meteorologica, non siano di pericolo, per crollo, alla pubblica incolumità e dovranno altresì verificare che i rami non vadano a contatto con linee elettriche sovrastanti il suolo. I proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade soggiacciono a quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi e campestri.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori o possessori a qualunque titolo di terreni, giardini privati di cui sopra, ricadenti all'interno del territorio comunale, nel centro abitato e/o limitrofi ad altre abitazioni e vie pubbliche di provvedere alla pulizia e al taglio dell'erba all'interno di dette proprietà nonché alla manutenzione delle siepi poste a confine della loro proprietà.

Gli stessi dovranno altresì avere cura che la vegetazione ed i rami non fuoriescano dal terreno privato ed invadano le aree pubbliche (strade e marciapiedi) o private soggette a pubblico transito. In caso di inosservanza delle norme sopracitate l'Amministrazione comunale per mezzo degli uffici competenti provvederà ad emettere diffida e successivamente ordinanza-ingiunzione che obbligherà gli aventi causa alla loro osservanza.

In caso di ulteriore inottemperanza il Comune provvederà in merito con addebito delle spese al trasgressore o responsabile in solido e l'inadempiente sarà perseguito a norma dell'art. 650 del Codice penale.

Nelle aree pubbliche è vietato lo spargimento di sostanze tossiche compresi gli insetticidi, gli erbicidi e i fitofarmaci in genere, qualora gli stessi vengano sparsi a ridosso di aree private è obbligatorio indicarne la presenza.

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 31 Divieti ed obblighi

E' assolutamente vietato depositare qualsiasi tipo di rifiuto (interni non ingombranti, ingombranti, esterni e pericolosi), anche se contenuti in apposito sacchetto, al di fuori dei cassonetti per la raccolta. Nel caso di avversità atmosferiche o circostanze che possano causare un ritardo nello svuotamento dei cassonetti da parte della società concessionaria del servizio, i rifiuti dovranno essere conservati all'interno delle abitazioni e non depositati in nessun caso sul suolo pubblico.

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza - previa fissazione di un termine, per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' severamente vietato introdurre all'interno dei cassonetti della raccolta materiali accesi come ceneri con lapilli, carboni ancora ardenti ecc.) che possano causarne l'incendio.

Art. 32

Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti

Sono rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- pneumatici fuori uso;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta appositamente istituiti dai comuni a seguito dell'approvazione del piano regionale di smaltimento.

Detti rifiuti devono essere smaltiti in appositi centri di raccolta per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

Art. 33

Rifiuti cimiteriali

Il presente Titolo non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria. Gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi, ecc., come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.93, si intendono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e pertanto se le produzioni annue non superano la quantità di 10 kg/mq tali rifiuti si intendono equiparati agli urbani e quindi si applicano integralmente le disposizioni del presente titolo relative agli stessi.

Art. 34

Controlli

In attuazione del disposto dell'art.104, comma 2, del D.P.R. 24.7.1977 n. 61 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

All'accertamento e alla contestazione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, del presente Regolamento e delle eventuali ordinanze, provvedono i funzionari ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 35

Ispettori ambientali

Allo scopo di supportare l'azione del Comune nella tutela e nel controllo ambientale e di educare la cittadinanza ad una sempre maggiore familiarità con la raccolta differenziata dei rifiuti viene istituita la figura dell'ispettore ambientale che stante la specificità dei compiti e delle funzioni dovrà agire in qualità di pubblico ufficiale, sia pure nell'ambito delle attività svolte e secondo specifiche modalità procedurali.

Attraverso la figura dell'ispettore ambientale i comuni si prefigge gli scopi di:

- innescare un processo di educazione e senso civico sui temi ambientali;
- indurre i cittadini a comportamenti ambientali maggiormente virtuosi;
- contribuire al miglioramento complessivo della qualità del servizio di raccolta dei rifiuti.

Gli ispettori ambientali vengono messi a disposizione dal soggetto gestore di detto servizio rifiuti e sono da questo formati.

I comuni, a seguito di verifica dell'esito positivo della fase di formazione svolta dalla Società, si impegna ad assegnare, al personale messo a disposizione, le funzioni di addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni e all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, del presente Regolamento e delle ordinanze in materia. Gli ispettori ambientali operano secondo il seguente schema:

- eseguono l'accertamento;
- contestano gli estremi della violazione al trasgressore e all'obbligato in solido;
- inviano il "rapporto", accompagnato da eventuali prove delle contestazioni, all'autorità competente ad applicare la sanzione la quale, dopo aver esaminato le difese dell'interessato, emana ordinanza di ingiunzione o di archiviazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SUGLI ANIMALI

Art. 36

Custodia, trasporto e detenzione di animali pericolosi

Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti nel centro abitato se non trasportati su idonei veicoli, muniti di adeguati contenitori e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga e il pericolo di danno alle persone seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. Gli animali feroci dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche solo con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

E' vietato:

- tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
- il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere di animali;
- il transito nelle vie, piazze e luoghi pubblici di gruppi di animali che potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Servizio, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
- I proprietari o i conduttori di detti animali, compresi quelli da sella, sono tenuti ad evitare che questi depositino i loro rifiuti e le loro deiezioni sui marciapiedi, sulle sedi stradali e sui parchi e giardini pubblici; in caso ciò si verificasse è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore dell'immediata rimozione del rifiuto o deiezione depositato dall'animale.

E' fatto assoluto divieto ai proprietari di qualsiasi specie di animali, da cortile, da stalla e da sella, far sì che i medesimi circolino sulla pubblica via e che gli stessi per effetto di esalazioni moleste od altri inconvenienti, arrechino disturbo a terzi o creino problemi igienico sanitari.

Art. 37

Collocazione di apiari

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 896bis, del Codice civile, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, è fatto divieto di collocare apiari all'interno dei centri storici.

Negli altri casi gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di dieci metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.

Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri.

La collocazione di apiari su superfici private confinanti, in presenza di accordi tra le parti interessate, può derogare dalla distanza sopra riportata.

Art. 38 **Divieto di tenere animali nei centri abitati**

All'interno del centro abitato è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

E' inoltre vietato tenere galline, piccioni, conigli ed altri animali di bassa corte, nei cortili e nelle terrazze sulle quali si aprono finestre di abitazioni e nei locali che si aprono sulle pubbliche strade. E' consentita la custodia di animali di bassa corte, purché entro ricoveri conservati ben puliti e situati ad una distanza minima di 100 metri da residenze, pertinenze, strade comunali, manufatti e impianti sportivi (es. piscine, gazebo, strutture sportive ecc.).

Nei centri e/o agglomerati urbani è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l'ubicazione e le condizioni igieniche degli stessi siano tali da non arrecare danno, disturbo o molestie al vicinato. La detenzione degli animali da affezione e le problematiche relative che dovessero insorgere all'interno delle proprietà condominiali è disciplinata dagli appositi regolamenti condominiali.

Art. 39 **Disposizioni sui cani**

Il proprietario di uno o più cani è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose è vietato ai proprietari e/o detentori di cani di lasciar vagare gli stessi nel centro abitato privi di guinzaglio. Inoltre gli stessi proprietari o detentori devono adottare le seguenti misure:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'autorità competente;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

E' vietato:

- a) addestrare i cani per esaltarne l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) sottoporre i cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000 n. 376;
- d) effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane o non finalizzati

- a scopi curativi, con particolare riferimento a:
- e) recisione delle corde vocali;
 - f) taglio delle orecchie;
 - g) taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - h) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d);
 - i) gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie, e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative certificate da un medico veterinario;

I proprietari o conduttori di cani devono evitare che gli stessi depositino sul suolo pubblico le loro deiezioni. Qualora ciò avvenga il proprietario o conduttore del cane ha l'obbligo di provvedere alla rimozione immediata della deiezione ed il ripristino del luogo. E' inoltre vietato impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani.

I cani di grossa taglia, da guardia e quelli di indole mordace, quando condotti in luogo pubblico o in manifestazioni pubbliche, oltre che di guinzaglio dovranno essere muniti sempre di idonea museruola. Nel caso sopraddetto, gli agenti della Polizia Locale, oltre che ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo. Ove la diffida non venga osservata si procederà nei termini di legge.

I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali da affezione devono adottare tutte le cautele idonee a evitare che questi cagionino disturbo o molestia, specie durante le ore notturne, alle persone, secondo un normale e prudente criterio di apprezzamento.

Art. 40 Disposizioni sui gatti

Ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 è vietato, a chiunque, maltrattare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà vengono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se a giudizio di sanitario competente, sono ritenuti gravemente malati o incurabili.

Art. 41 Alimentazione animali randagi e volatili

E' vietato lasciare ciotole/scodelle/contenitori, all'interno del centro abitato, contenenti cibo per cani o gatti, ovvero dar da mangiare a cani e gatti sul suolo pubblico.

E' vietato somministrare granaglie o altro alimento ai piccioni, sia in luoghi pubblici che su aree private.

E' altresì fatto divieto di lasciare scarti alimentari o detriti di qualsiasi genere dei quali possono nutrirsi volatili o altri animali, sia sul suolo pubblico che privato.

Derogano a tale divieto unicamente i punti di alimentazione autorizzati e controllati dalle autorità competenti per finalità didattiche o di sostegno alla fauna. Al fine di evitare la proliferazione di ratti, topi, insetti e colombi, il divieto di cui alla presente lettera si applica anche alle aree di pertinenza privata, fatta salva l'alimentazione di animali detenuti regolarmente a qualsiasi titolo.

I proprietari di edifici, gli amministratori condominiali e chiunque abbia diritti su immobili presenti nel territorio comunale - anche non agibili - esposti alla nidificazione e allo stazionamento

dei piccioni, di provvedere a propria cura e spese, al ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile, effettuando gli interventi di:

- rimozione e smaltimento di cumuli di guano e di eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento dei piccioni;
- pulizia e disinfestazione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo delle superfici/strutture imbrattate dal guano;
- installazione di griglie o reti rigide per la chiusura delle aperture di aerazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare luogo per la nidificazione. Detti interventi dovranno essere effettuati nella stagione non riproduttiva, privilegiando il periodo invernale (novembre-gennaio) e previa verifica di assenza di animali, di nidi e uova nel sito;
- periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni avevano sostato e depositato deiezioni;
- impedire lo stazionamento abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, nicchie, cortili, e grondaie, ecc. applicando ove necessario, appositi dissuasori che impediscano la sosta senza cagionare danno all'animale.

È severamente vietato intervenire nei siti occupati da rondini, rondoni, balestrucci ed altre specie di animali protette.

TITOLO VI EDIFICI

Art. 42 Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte, le finestre, le persiane o simili delle case e dei negozi in modo tale che non possano costituire in alcun modo pericolo per il transito di pedoni e veicoli nella sottostante via. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono inoltre responsabili dell'apposizione, a loro cura e spese, e della loro conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

Art. 43 Divieto di imbrattare, scrivere e disegnare sui muri

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni degli edifici, sia pubblici che privati, sui monumenti, lapidi e targhe, pannelli informativi stradali, segnaletica stradale, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia. L'Amministrazione comunale può intimare al trasgressore l'immediata cancellazione e il ripristino dei luoghi a spese del medesimo, ed in caso quest'ultimo fosse ignoto, a spese del proprietario. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 44 Collocamento di cartelli e iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere

vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale e/o di semplice interesse locale, potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o, in genere di qualunque mezzo di pubblicità. E' comunque sempre vietata l'apposizione fuori dagli spazi riservati alle affissioni. Le comunicazioni di interesse pubblico devono essere affisse nelle bacheche comunali all'uopo predisposte.

Il Comune si riserva delle deroghe per manifestazioni, ricorrenze che diano lustro al paese e comunicazioni di interesse pubblico rilevante. E' vietato lacerare o rovinare gli stampati affissi ai quadri delle pubbliche affissioni o danneggiare, anche imbrattandole, le bacheche autorizzate.

Art. 45

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

La collocazione di monumenti, targhe, lapidi commemorative e storiche sugli edifici pubblici e privati, lungo le vie, sulle piazze, o comunque in luoghi aperti al pubblico, deve essere sempre autorizzata dall'Amministrazione comunale, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. A questo scopo dovranno essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale nel concedere l'autorizzazione, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

E' vietato a chiunque danneggiare monumenti, targhe, lapidi commemorative e storiche. E' altresì vietato, da parte dei soggetti privati, di rimuovere detti monumenti, lapidi e targhe, per l'esecuzione di lavori edilizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale che stabilirà le modalità e i tempi per la loro ricollocazione in loco.

Art. 46

Ornamento esterno dei fabbricati

E' vietato collocare, sui parapetti dei terrazzi, dei balconi, delle finestre ed in ogni altra parte esterna degli edifici e dei muri, oggetti di ornamento come vasi da fiori e loro contenitori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc. sovrastanti il suolo pubblico che possano causare potenziale pericolo per persone e cose in transito. E' vietato far cadere acqua o altro sul suolo pubblico a seguito di innaffiatura di vasi di fiori ubicati su terrazzi o balconi.

Art. 47

Installazione di parabole, antenne e cassette dei contatori

E' vietato installare antenne, parabole ed altri oggetti simili su terrazzi, finestre, facciate e pareti laterali degli edifici. Dette strumentazioni dovranno essere collocate unicamente sui tetti. E' altresì vietato collocare sulle facciate esterne degli edifici fili elettrici, cavi per antenne ecc.

Le cassette contenenti i contatori del gas, acqua, elettricità e simili che vengono collocate all'esterno dei fabbricati dovranno essere internate nelle facciate, pareti dell'edificio o recinzioni. Negli edifici del centro storico tali cassette oltre che essere internate nelle facciate o pareti dovranno avere il frontale realizzato con lo stesso materiale e colore della facciata o parete.

Art. 48

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di

qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 49
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi, biancheria, effetti personali o altri oggetti consimili. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati. Qualora una abitazione sia sprovvista di spazi esterni per la distensione della biancheria potranno essere usati a tale scopo finestre e/o balconi che si affacciano su vie o piazze secondarie.

Art. 50
Spolveratura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili nell'orario compreso dalle ore 9,30 alle ore 20,00. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

TITOLO VII
SUOLO PUBBLICO

Art. 51
Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di veicoli autorizzati dal competente ufficio comunale ed in modo da evitare alla vista del pubblico di oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue. E' vietato altresì il trasporto a vista su veicoli di animali morti a seguito di battute di caccia. Il trasporto di detti animali deve avvenire all'interno di veicoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 52
Innaffiamento dei vasi di fiori

E' vietato far cadere acqua sul suolo pubblico e sulla pubblica via a seguito di annaffiamento di vasi di fiori esposti su finestre o balconi, è altresì vietato far cadere acqua sulla pubblica via a seguito di lavaggio di davanzali, terrazzi o balconi.

Art. 53
Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, ad esclusione delle aree verdi attrezzate, dei parchi pubblici dove ne è vietato l'accesso come previsto da disposizioni comunali;
- passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
- guastare o lordare i sedili, i cartelli e le tabelle di proprietà comunale, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni

- o simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti, ecc.;
- collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
 - recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
 - svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 54

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, rifiuti e qualsiasi altra materia solida e liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, nè attingerla con tubi od altri espedienti.

E' vietato compiere presso fontane pubbliche o su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, operazioni di pulizia e/o lavaggio di qualunque cosa;

E' vietato immergersi nelle fontane pubbliche.

Art. 55

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, sabbiatura e carteggiatura sulla pubblica via. E' vietata la sabbiatura all'interno degli edifici senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente esterno circostante.

Art. 56

Bivacchi

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e sulle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e dei monumenti. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro dei luoghi ed alla moralità. E' altresì vietato danneggiare la segnaletica stradale e gli elementi di arredo urbano.

Art. 57

Divieto di campeggio libero

E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada

E' vietato in tutte le strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio comunale il campeggio tramite tende e strutture similari, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e specificatamente autorizzate.

Nelle aree di cui al paragrafo precedente è altresì vietato il bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo nonché l'installazione e l'uso di amache fissate agli alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle a struttura autoportante.

Nelle aree di cui sopra è altresì vietato il campeggio mediante caravan, autocaravan, motorhome, e veicoli assimilabili. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o in sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Per motivate esigenze e per situazioni di emergenza con apposito provvedimento l'Amministrazione comunale può attivare campi di sosta temporanei.

Art. 58

Carovane di nomadi

E' vietato l'accampamento di carovane di nomadi in tutto il territorio del Comune.

Art. 59

Recinzione di terreni

Le recinzioni dei terreni devono essere realizzate, fatte salve le autorizzazioni del caso, come previsto dal P.R.G., dal regolamento edilizio comunale, dai piani urbanistici attuativi e dal Codice della Strada, in muratura, con cancellate o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. Le riparazioni delle recinzioni di terreni sono ad esclusivo carico del proprietario del terreno confinante con l'area pubblica. E' assolutamente vietato in qualsiasi tipo di recinzione, sia che essa sia prospiciente ad area pubblica o privata, l'uso di filo spinato o pali metallici che possono costituire pericolo all'incolumità pubblica.

Art. 60

Divieto di domanda e offerta di prestazioni sessuali

Al fine di evitare turbative alla circolazione stradale, il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose e in considerazione del degrado urbano provocato dall'attività di offerta/domanda di prestazioni sessuali, è vietato esercitare domanda/offerta di prestazioni sessuali, anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada, nei parchi, nelle aree verdi ed in tutte le loro adiacenze. Esercitare attività di offerta di prestazioni sessuali sulla pubblica strada o da altro luogo visibile dalla pubblica via indossando abbigliamento indecoroso, indecente e mostrando nudità.

Art. 61

Vendita di articoli erotici

La vendita degli articoli erotici è riservata esclusivamente ai maggiorenni. E' consentita solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale e i prodotti messi in vendita.

Gli articoli erotici, se venduti contestualmente ad altri prodotti a contenuto diverso, dovranno essere conservati o esposti all'interno dell'esercizio commerciale in aree o spazi non accessibili nè visibili da parte di soggetti minorenni.

TITOLO VIII QUIETE PUBBLICA

Art. 62 Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge per la disciplina della materia si rimanda al Regolamento comunale di zonizzazione acustica.

Art. 63 Esercizio di mestieri, arti e attività

Non è consentita l'attivazione di attività, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o attività o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete e rispettare la normativa di riferimento

- la legge 26.10.1995 n. 447;
- il D.P.C.M. 14.11.1997;
- il Piano di Zonizzazione acustica del Comune. Inoltre come previsto dall'art. 6 comma 3 della Legge 447/95, per quanto riguarda l'attività temporanea di cantieri stradali o lavori effettuati all'interno di aree ed abitazioni private, si prescrive che, salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 8,00 del mattino. Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziali qualsiasi attività rumorosa. Nelle vicinanze di scuole, chiese, uffici pubblici, case di riposo ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri od attività che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta;
- Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Il Servizio Unico di Polizia Locale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli impianti di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 64 Utilizzo di avvisatori acustici e sirene

L'intensità e la durata del suono degli avvisatori acustici e delle sirene devono essere tali da non arrecare disturbo alla pubblica quiete. E' comunque vietato azionarli dalle ore 23.00 alle ore 7.00 del mattino, fatta eccezione per le sirene installate su mezzi di soccorso e di polizia.

Art. 65 Saracinesche

In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle ore 07.00, la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi da saracinesche di mantenerle in perfetto stato di efficienza al fine di ridurre al minimo il rumore durante

l'uso.

Art. 66
Impianto di macchinari

E' vietato l'impianto di attività produttive con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo all'interno di fabbricati destinati a civile abitazione, in locali aventi una diversa destinazione d'uso, e nelle immediate vicinanze dei medesimi. Eventuali eccezioni possono essere concesse nel caso si tratti di attività che non rechino alcun disturbo alla quiete pubblica e che comunque siano in possesso di tutti i requisiti (urbanistici, igienico-sanitari, tecnici), previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 67
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti, getto di cose.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità, compresi quelli derivanti dalla combustione di fuochi e dall'accensione da parte di privati di barbecue per la cottura di vivande.

Art. 68
Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, che dopo le ore 23.00 (nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica o dopo le 24,00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi), salvo deroga, non dovranno arrecare il minimo disturbo al vicinato.

Art. 69
Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori nelle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in maniera di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico. Salvo diversa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 70
Utilizzo di biliardini videogiochi e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo giochi, videogiochi, biliardini e simili ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 8,00 del giorno successivo.

Art. 71
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, sacchi ecc., devono

effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più il rumore.

Art. 72

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13,00, alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del mattino, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente dagli addetti del servizio di Polizia Locale. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di far uso di strumenti sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 73

Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie

Tanto di giorno che di notte sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, nonché le grida ed i suoni molesti prodotti all'interno dei pubblici esercizi.

Art. 74

Divieto di giochi sul suolo pubblico

E' vietato praticare giochi sulle strade, piazze, sui marciapiedi pubblici, portici, fornici, tranne che per i bambini di età inferiore ad anni 12, laddove il gioco possa svolgersi in condizioni di sicurezza; è inoltre vietato utilizzare tavole (skate-board) in qualunque luogo pubblico.

Art. 75

Sale da ballo, cinematografi e ritrovi

Le sale da ballo, i cinematografi ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione comunale ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti dall'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Comune, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le prescrizioni del caso.

Art. 76

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare esclusivamente all'interno e nelle seguenti fasce orarie:

- al mattino dopo le ore 8,00 e fino alle ore 13,00;
- al pomeriggio dopo le ore 15,00 e fino alla chiusura. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 77

Accattonaggio molesto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 669bis del C.P., nei territori dei Comuni associati al Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale è vietato esercitare forme di accattonaggio molesto (inteso come richiesta insistente e petulante di denaro) e/o con impiego di minori, anziani, disabili, animali o simulando disabilità.

La violazione alla presente disposizione prevede la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi degli artt. 13 e 20, comma 3, della legge n. 689/1981.

Il denaro oggetto di confisca dovrà essere devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

Art. 78

Ubriachezza molesta

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 del C.P. chiunque viene colto in evidente stato di ubriachezza che si manifesta con grida, schiamazzi, molestie e comportamenti aggressivi rivolti verso terzi, oltre a quelle previste dal presente Regolamento si applicano le sanzioni e le misure previste dall'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modifiche dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.

Art. 79

Detenzione e consumo di alcolici

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14ter, commi 1 e 2 della legge 30 marzo 2001 n. 125 (come modificata dal D.L. n. 158/2012) e salvo che il fatto non costituisca reato, sono vietati in luogo pubblico o aperto al pubblico e sulla pubblica via, il consumo e la detenzione di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione e contenute in qualsiasi tipo di contenitore, ai minori di anni 18.

E' inoltre vietato il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi grado ed in qualsiasi contenitore sulla pubblica via e sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico dalle ore 24,00 alle ore 07,00.

Art. 80

Acquisto e consumo di stupefacenti

Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è vietato l'acquisto e/o il consumo di sostanze stupefacenti di cui alla richiamata normativa, effettuati su aree pubbliche o aperte al pubblico e nei luoghi di pubblica fruizione.

In caso di accertamento di scambio e consumo di sostanze stupefacenti, nei luoghi suddetti che determinano una minaccia al decoro e alla libera fruizione degli stessi, oltre alla sanzione del presente Regolamento si applicano anche quelle di cui all'art. 9, del D. L. 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.

Art. 81

Comportamenti vietati in luoghi pubblici

A salvaguardia dei luoghi pubblici quali: centri storici, vie cittadine, aree verdi e spazi pubblici in genere e per la tutela della sicurezza e del decoro delle città, è vietato:

- pubblicizzare merci o servizi, con modalità contrarie alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia, tali da deturpare il decoro dei luoghi, degli edifici e dei monumenti;
- esporre in luogo pubblico oggetti e/o immagini di contenuto esplicitamente pornografico;
- soddisfare esigenze fisiologiche al di fuori dei luoghi designati nonché sputare sul suolo

pubblico;

- svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere seminudi o nudi.

Art. 82

Installazione di gru a torre con braccio - aree di cantiere

Per l'installazione di gru a torre con braccio, in aree di cantiere, occorre, a tutela dell'incolumità pubblica sia degli addetti al cantiere che degli utenti della strada, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sono vietate attività edilizie e collaterali al di fuori dell'area di cantiere autorizzata che deve essere opportunamente delimitata;
- le manovre di sollevamento e sollevamento/trasporto, effettuati con gru a torre con braccio, devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi e del contro peso sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico;
- prima di attivare il funzionamento della gru dovrà essere prodotta al Comune la seguente documentazione:
 - a) copia del verbale di sopralluogo disposto dall'AST di Urbino, Servizio Prevenzione Infortuni;
 - b) relazione redatta da tecnico abilitato comprovante il perfetto montaggio della gru.

Art. 83

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione del Comune. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti tecnici, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così come pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 84

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a pianoterreno con ingresso dalla pubblica via o dal cortile, di dimensioni, in entrambi i casi, idonee al transito e fermata, in caso di necessità, di veicoli antincendio. I magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione, anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 85

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti, e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali

di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque specie non dovranno essere mai appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le bombole di gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno. La loro detenzione all'interno dei locali e il loro utilizzo rimane comunque disciplinato dalla normativa UNI 7131/2014, vigente in materia;
- è fatto assoluto divieto di ricaricare le bombole di gas ad uso domestico presso i distributori di carburanti;
- è vietato il deposito di bombole del gas vuote o semivuote all'interno dei locali di abitazione, nei fondi, garage, soffitti e altre pertinenze interne delle abitazioni;
- le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
- le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore re all'usura e all'usura del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- per evitare la fuoriuscita di gas, di prodotti liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
- per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal comando provinciale vigili del fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Art. 86

Accatastamento di legna e di altro materiale nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Comune riterrà di dover prescrivere. La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica agli edifici che non costituiscono nuclei abitativi ed inseriti in zone frazionali. E' pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 87

Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito abitato nessun può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò, e simili o fare spari in qualsiasi modo o comunque con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici preposti di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 88 Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con coltelli o con altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 89 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in appositi telai che realizzati con materiale resistente ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 90 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in maniera tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda sul suolo pubblico, nonchè impedire la formazione di cunei di ghiaccio che potrebbero staccarsi e cadere sul suolo pubblico.

Art. 91 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite dal Comune con il relativo atto di assenso (permesso di costruire, concessione o autorizzazione edilizia, denuncia inizio attività). I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale e dovrà essere segnalato da apposite luci rosse.

Art. 92 Emissione di polveri da cantieri edili

Al fine di salvaguardare la salubrità dei luoghi e delle persone all'interno dei centri abitati è vietata

in tutti i cantieri edili per la costruzione, manutenzione e restauro di edifici, strade ecc. la produzione di polveri e la loro dispersione nell'atmosfera. I titolari di cantieri edili dovranno usare i mezzi tecnici idonei e le precauzioni del caso per evitare che ciò accada.

Art. 93 Insegne, persiane, ringhiere, balconi e vetrate di finestre

Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre, le ringhiere ed i balconi devono essere mantenuti in maniera tale da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità nella via o piazza sottostante e devono essere mantenuti con decoro estetico. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente assicurate al muro mediante un fisso e sicuro congegno o altro idoneo mezzo.

Art. 94
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali di qualsiasi genere.

Art. 95
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti i luoghi privati di libero accesso al pubblico, nessuno eccettuato, dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne.

TITOLO IX

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 96
Cortei funebri

I cortei funebri, sia provenienti dall'obitorio ospedaliero, che dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 97
Processioni e manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Servizio.

Lo svolgimento di processioni religiose o di cortei di altra natura dovrà essere comunicato al Servizio, almeno quindici giorni prima dello svolgimento.

TITOLO X
SANZIONI

Art. 98
Accertamento delle violazioni

Quando le violazioni non costituiscono reato, sarà applicata la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle ordinanze comunali previste in materia.

Per qualsiasi violazione è previsto il sequestro amministrativo in base al disposto degli artt. 13 e 20 della richiamata legge n. 689/1981. E' sempre consentito il sequestro cautelare ai fini della confisca sempre ai sensi della citata legge n. 689/81.

Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:

- in via principale al Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale "Alta Valle del Metauro";
- agli altri organi di vigilanza in base alle rispettive competenze attribuite dalle normative di settore.
- ai soggetti autorizzati con provvedimento dei Sindaci.
-

Art. 99 **Sanzioni**

Alle violazioni delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, (pagamento in misura ridotta euro 50,00), come previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (che ha modificato il D. Lgs. 267/2000), e nel rispetto dell'art. 10 della legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di reiterazione della violazione alle norme del presente Regolamento entro i 12 mesi, si applica la sanzione di importo pari al doppio.

Nel caso che la violazione ad una norma, di cui al presente Regolamento, costituisca pericolo per l'incolumità pubblica o sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ordina il ripristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di una determinata attività o la rimozione di opere abusive, nonché l'esecuzione d'ufficio delle opere stesse con addebito delle spese al trasgressore.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni accessorie e/o interdittive previste da specifiche norme di settore.

Il trasgressore è sempre tenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione delle opere abusive. Tale obbligo sarà riportato dall'agente accertatore nel verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza l'agente accertatore provvede ad attivare il Comune competente per l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore e recuperate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Se il trasgressore non ottempera a quanto intimato, o vi ottempera oltre i termini previsti è soggetto all'applicazione dell'art. 650 del C.P.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Art. 100 **Ufficio competente**

Competente in materia è l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso, di seguito denominato "Ufficio", attivato presso il Servizio che:

- riceve i rapporti amministrativi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 689/1981, nell'ipotesi in cui non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- esamina e verifica, per le violazioni per le quali non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 689/1981, la regolarità formale dei verbali di accertamento dell'illecito amministrativo e la fondatezza della contestazione;
- riceve ed esamina gli scritti difensivi e i documenti presentati dagli interessati ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 (che devono essere presentati entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione);
- riceve ed esamina le richieste di applicazione della riduzione della sanzione (che devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione);
- effettua, se richiesta, l'audizione degli interessati e redige il relativo verbale;
- trasmette gli eventuali scritti difensivi e/o il verbale di audizione all'organo accertatore affinché rediga le proprie controdeduzioni;
- richiede, nel caso di particolare complessità dell'istruttoria, ulteriori eventuali pareri tecnici o legali scritti, da considerarsi non obbligatori e non vincolanti, a organi interni o esterni in merito alle varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
- esamina le controdeduzioni e i pareri eventualmente acquisiti;
- predispone il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sanzionatorio e lo sottopone al Responsabile del provvedimento finale;
- notifica entro i termini previsti dall'art. 28, della Legge n. 689 del 1981, l'ordinanza ingiunzione di

pagamento e il provvedimento di archiviazione ai soggetti interessati, sulla base della conclusione dell'attività istruttoria;

- istruisce le istanze di rateizzazione e predispone il provvedimento di accoglimento o di rigetto;
- verifica l'effettivo pagamento;
- in caso di mancata oblazione della sanzione nei termini attiva le procedure per formazione del ruolo esattoriale e la trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.

Art. 101

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal C. P. P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689, e del DPR 22.07.1982, n. 571 e relative successive modificazioni ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale, a cura dell'Economo comunale. Il relativo verbale verrà trasmesso all'autorità competente.

Art. 102

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato dal Comune potrà essere inflitta la sospensione di tale atto nei seguenti casi:

- per recidività nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino dei luoghi conseguenti all'infrazione;
- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
- per inosservanza a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.
- la sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 103

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio online ed abroga: i regolamenti di polizia urbana precedentemente adottati dai singoli Comuni e le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dai regolamenti medesimi o in contrasto con gli stessi.

